

PUBLIACQUA S.P.A.

CONDIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA NELL' AMBITO DEGLI APPALTI DI  
FORNITURA E SERVIZI

**PREMESSE**

ARTICOLO 1

L'appaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e dandone evidenza con propria dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 2

**CONDIZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA NELL' AMBITO, DEGLI APPALTI DI  
FORNITURA**

ARTICOLO 3

I beni forniti dovranno possedere i requisiti di sicurezza richiamati dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 4

In caso di acquisto, noleggio, uso o locazione finanziaria di macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data del 21/09/1995 e che siano privi di marcatura CE l'appaltatore deve produrre un attestato che sancisca che gli stessi sono conformi alla legislazione che era in vigore prima del DPR 459/96 (recepimento della "Direttiva macchine").

ARTICOLO 5

L'appaltatore si impegna affinché i materiali, le apparecchiature, le sostanze siano rispondenti alla normativa vigente applicabile in tema di igiene a sicurezza del lavoro, protezione antincendio e sicurezza elettrica, e in particolar modo all'art. 6 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., all'art. 7 del DPR 547/55 e, ove applicabile, al DPR 459 del 24/07/96.

L'appaltatore dichiara altresì che i materiali e le attrezzature consegnate sono rispondenti alle norme tecniche nazionali e internazionali (UNI, CEI, CEN, 130), ove esistenti e applicabili, e alle altre eventuali norme di buona tecnica, e che la merce richiesta, se impiegata in modo regolamentare, è stata progettata, costruita e assemblata in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute di chi la utilizza.

Ogni consegna può essere sottoposta a test, verifiche e analisi di collaudo. La mancata corrispondenza alle specifiche di acquisto e a quanto sopra indicato rende nullo l'ordine di acquisto e dà facoltà al committente di rivalersi sull'appaltatore per eventuali danni subiti.

Per quanta riguarda l'acquisto di sostanze e preparati di ogni genere, l'appaltatore si impegna affinché questi siano rispondenti alla normativa vigente applicabile in tema di igiene e sicurezza del lavoro e protezione antincendio e in particolar modo all'art. 6 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e all'art. 7 del DPR 547/55.

L'appaltatore dichiara altresì che i materiali e le sostanze consegnate sono rispondenti alla norme tecniche nazionali e internazionali (UNI, ISO, CE, ecc.), L'ordine di acquisto va considerato nullo qualora, all'atto della consegna, le sostanze e i preparati non siano accompagnati da schede di sicurezza redatte secondo la normativa vigente e compilate in ogni loro parte.

Identica nullità è prevista per tutto la merce consegnata con imballaggio ed etichettature non conformi alla normativa vigente o per beni forniti senza i libretti d'uso necessari e/o i manuali con le corrette procedure per l'utilizza in sicurezza.

L'appaltatore si impegna a informare tempestivamente il committente su:

- ogni eventuale vizio dell'apparecchiatura/macchina riscontrato dopo la vendita relativo alla sicurezza della stessa;
- ogni aggiornamento a cui sottoporrà la macchina da lui prodotta per migliorarne la sicurezza.

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 7, D. Lgs 626/94 e s.m.i., sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza, relative ai luoghi di lavoro.**

**IL Fornitore:**

**Dichiara:**

- Di essere a conoscenza delle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni e di essere inoltre edotto, attraverso appositi sopralluoghi, dei rischi specifici esistenti negli ambiti dei quali dovranno essere esplicitati i lavori dei dipendenti e si impegna fin d'ora a renderli edotti a loro volta, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 547 e successive integrazioni, sulla prevenzione degli infortuni esonerando la Stazione Appaltante e la Direzione del Servizio da ogni responsabilità al riguardo;
- Di fornire ai dipendenti tutti i mezzi di protezione individuale ed i necessari dispositivi di sicurezza, in relazione ai rischi specifici della propria attività ed a quelli esistenti nell'ambito dei luoghi di lavoro nei quali tale servizio viene eseguito;
- Di vigilare affinché siano realmente attuate le misure di prevenzione, sulla base dei rischi accertati, attraverso la nomina di un proprio Preposto così come definito dal DPR 547/55.

Si impegna e si obbliga inoltre a mettere a conoscenza di ciascun dipendente impegnato in tale servizio le sotto elencate norme di sicurezza:

1. I lavoratori che esplicano la loro attività in luoghi elevati e senza regolare ponteggio dovranno indossare le cinture di sicurezza e assicurarla stabilmente.
2. I lavoratori che, per la loro attività o per l'ambiente in cui operano, sono sottoposti a rischio di infortunio agli occhi devono far uso di appositi occhiali protettivi, schermi protettivi o visiere panoramiche.
3. Prima di eseguire lavori su impianti in servizio, dovranno prendere preventivi accordi con gli operatori della Zona della Società.
4. Non dovranno essere rimossi o comunque modificati, i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, senza aver ottenuto l'autorizzazione. Qualora gli stessi debbano essere necessariamente rimossi, si dovrà subito avvertire il responsabile del servizio o Direttore dei Lavori, in modo che vengano adottate le misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo il pericolo che ne deriva. Il ripristino della protezione e del dispositivo di sicurezza, deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la temporanea rimozione.
5. Non è consentito eseguire qualsiasi lavoro in presenza di tensione se non espressamente autorizzati.
6. Non dovranno essere eseguite forniture in cunicoli o pozzetti senza aver preso preventivi accordi con il responsabile del lavoro.
7. Nessun operatore dovrà recarsi o sostare nelle zone che sono segnalate o recintate; dovendo eseguire lavori nelle suddette zone, dovranno essere presi precisi accordi con il personale addetto a tali luoghi.
8. Dovranno essere rispettate le norme e i cartelli segnalatori, apposti all'interno del cantiere.
9. Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti e forniti.
10. Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le condizioni di cui si venga a conoscenza, adoperandosi

direttamente in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre dette deficienze e pericoli.

11. Non attuare modifiche di qualsiasi genere a macchine o impianti senza preventiva autorizzazione.
12. Non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possono compromettere la sicurezza propria e di altre persone.
13. E' vietato ingombrare passaggi con materiali di qualsiasi natura senza avere ricevuto l'autorizzazione del personale responsabile.
14. Non sostare sotto i carichi sospesi.
15. Non si devono usare nei luoghi di lavoro indumenti o abbigliamenti impropri che in relazione alla natura delle operazioni e delle caratteristiche del cantiere costituiscono pericolo per l'incolumità del personale.
16. Usare solo gli attrezzi predisposti per la tipologia del servizio che si sta realizzando.
17. E' fatto obbligo di segnalare sempre l'infortunio anche di piccola entità e di recarsi al pronto soccorso perché vengano praticate le cure del caso.
18. Usare sempre i mezzi personali di protezione e gli indumenti di lavoro personali prescritti.
19. E' vietato, all'interno del cantiere, fumare e consumare cibi.

Firenze li,

Timbro e firma per presa visione ed accettazione senza riserva alcuna.